

CRISI D'IMPRESA

Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

di **Francesca Dal Porto**



Seminario di specializzazione
LE NUOVE MISURE PER LA CRISI D'IMPRESA
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

L'[articolo 2 D.L. 118/2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, ha previsto la possibilità, a partire **dal 15 novembre 2021**, di ricorrere a una nuova **procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, rivolta all'imprenditore commerciale e agricolo.

Per poter ricorrere a tale nuovo istituto è necessario che:

- a) l'imprenditore si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la **crisi** o l'**insolvenza**;
- b) risultati ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.**

A quest'ultimo proposito, l'[articolo 3 D.L. 118/2021](#) prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale sulla quale, ai sensi del comma 2, deve essere reso disponibile, per l'imprenditore, un **test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento**.

Lo stesso dell'[articolo 3, comma 2, D.L. 118/2021](#) demanda ad un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia l'individuazione, fra le altre cose, delle modalità di esecuzione del test pratico.

Il **Decreto Dirigenziale in questione, pubblicato il 28.09.2021**, contiene un allegato che nella sezione I riporta i contenuti del **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

In particolare, il test in questione deve essere finalizzato a consentire all'imprenditore e ai suoi professionisti di **valutare preliminarmente la fattibilità e la complessità del risanamento** e

soprattutto se questa, per potersi realizzare, dovrà passare attraverso l'adozione di iniziative in discontinuità rispetto alla gestione corrente.

Tale disamina passa dall'analisi del **rapporto** che sussiste **tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato (A) e quella dei flussi finanziari che la gestione futura è in grado di generare e che possono essere messi al servizio del piano di ristrutturazione (B).**

La **stima dei flussi finanziari** che la gestione sarà in grado di realizzare in futuro **passa dal dato storico**, ossia dall'andamento economico degli ultimi esercizi chiusi, depurando i risultati ottenuti da eventi straordinari e difficilmente ripetibili.

Nel test fornito col decreto dirigenziale, **l'entità del debito che deve essere ristrutturato (A)** è ottenuta partendo dal **debito scaduto** con **aggiunta di:**

- debito riscadenziato o oggetto di moratorie;
- linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
- rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi due anni;
- investimenti relativi alle iniziative industriali eventuali che si intendono adottare;

al netto di:

- ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;
- nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;
- stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.

È altresì precisato che **il debito così ottenuto**, qualora si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte dello stesso, **può essere ai fini del test ridotto in misura pari allo stralcio** che si stima di ottenere.

Per quanto riguarda invece l'altra componente del rapporto, ossia i **flussi annui al servizio del debito che la gestione è mediamente in grado di generare a regime (B)**, questa sarà determinata partendo dalla **stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo a regime, al netto di:**

- investimenti di mantenimento annui a regime;
- imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

Determinate le grandezze su indicate, affinché si possa procedere con l'effettuazione del test, **prerequisito indispensabile** è che l'impresa sia in grado di generare, almeno dal secondo anno, **flussi annui (B) superiori a zero**; l'impresa deve cioè essere prospetticamente in **equilibrio economico**.

Nel caso in cui i flussi prospettici (B) siano superiori a zero, **per valutare il grado di difficoltà del risanamento andrà determinato il risultato del rapporto tra (A) e (B).**

In particolare, nel decreto dirigenziale si fornisce una **legenda** dei **possibili esiti del rapporto**:

- se il **rapporto tra (A) e (B) non supera l'unità** le **difficoltà di risanamento sono contenute** (in generale, le **difficoltà crescono al crescere del rapporto** ma restano comunque contenute fino ad un livello del rapporto che si colloca attorno a 2);
- se, invece, il **rapporto supera un certo livello**, che si può collocare attorno a **3**, il **risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali** che si intendono adottare;
- **superato il livello che si può collocare attorno a 5-6**, la presenza di un MOL (margine operativo lordo) positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa: si rende necessario valutare la **cessione dell'azienda**.

Se l'impresa invece **non è in equilibrio economico** a regime perché i flussi annui prospettici stimati sono inferiori a zero, dovranno essere intraprese **iniziative in discontinuità** rispetto alla gestione corrente dell'impresa.

Di fatto, con tale test, agli imprenditori è fornito uno strumento utile per cercare di capire a priori, in modo semplice e rapido, la **sostenibilità del debito accumulato** tramite i flussi finanziari futuri e **l'eventuale reversibilità dello squilibrio finanziario** presente.

Sarà quindi successivamente **l'esperto nominato** che, ai sensi dell'[articolo 5, comma 5, D.L. 118/2021](#), **dovrà valutare senza indugio l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento**. Per procedere con tale valutazione l'esperto dovrà convocare l'imprenditore e potrà altresì consultare, insieme a tutti gli altri documenti richiesti, anche il **test prodromico eseguito dallo stesso imprenditore**.